



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 18 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile
Staff 91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione
tecnico-amm.va dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

- in caso di documento emanato in formato CARTACEO -
questo spazio viene utilizzato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo
- in caso di documento emanato in formato DIGITALE -
il numero di registrazione di protocollo, se non è presente nei margini di questo foglio, può essere
rilevato:
(per i destinatari che non appartengono all'Amministrazione regionale) nel testo della pec ricevuta
(per i destinatari che appartengono all'Amministrazione regionale)
nel protocollo web, da cui il presente documento può essere scaricato, nonché - se è stato ricevuto in
una casella email o pec, - nel testo della pec ricevuta

La presente circolare viene pubblicata:

- sul portale regionale della sismica al link <https://portalesismica.regione.campania.it/pagecol/circolari>
- sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "amministrazione trasparente", al link <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-generalis12g> (selezionare "DG Lavori pubblici e Protezione Civile")

Alle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile, presidio di protezione civile:

- (501803) Avellino
- (501804) Benevento
- (501805) Caserta
- (501806) Napoli
- (501807) Salerno
- (501808) Ariano Irpino

ai Comuni presenti sul territorio regionale –
in quanto titolari di funzioni in materia di difesa dal
rischio sismico ex L.R.9/83 s.m.i. e anche ai fini
dell'art.18, co.1, del Reg. reg.le 4/2010 s.m.i.
(in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione
ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013)

p.c. alla Direzione Generale

agli Ordini e Collegi Prof.li Tecnici
presenti sul territorio regionale
(in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione ex art.12,
co.1, del D.Lgs.33/2013 – come comunicato con Circolare n°2
prot.99103 del 22/02/2022)

e a Redazione del sito web istituzionale
(per la pubblicazione ai sensi dell'art.12, co.1, del
D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.)
redazione.portale@regione.campania.it

**Circolare n° 08 - APPLICABILITÀ DELL'ART.94 del D.P.R.380/01 s.m.i. ALLE DENUNCE DEI
LAVORI DA PRESENTARE "IN SANATORIA".**

A riscontro di uno specifico quesito proposto all'Avvocatura Regionale, è pervenuto il parere PP/245/2022 prot.127879 del 9/3/2023, che si allega. Il parere, anche se espressamente formulato con riferimento all'art.94 del D.P.R.380/01 s.m.i. (nel seguito: TUE), fornisce indicazioni parimenti applicabili anche alle opere la cui disciplina statale di riferimento è rappresentata dalle leggi 1086/1971 e 64/1974 anziché dal TUE (capi I, II e IV della parte II).

Nel merito si rileva che, **in tutti i casi in cui si procede alla così detta "denuncia dei lavori in sanatoria"** (cfr. art.4, co.1, lett.e, L.R.9/1983 e art.2, co.5, ultimo periodo, REG. Reg.le 4/2010 e ss.mm.ii.), non si applicano, in particolare, i commi 2 e 2-bis dell'art.94 del TUE, ottenendosi conseguentemente:

- I. che non si forma il silenzio-assenso**
- II. che il termine di conclusione del procedimento a farsi presso l'Autorità amministrativa¹ è quello stabilito all'art.2-bis, co.3, del REG. Reg.le 4/2010 e ss.mm.ii., pari a 60 giorni.**

¹ ovvero – in Campania – l'Ufficio regionale del Genio Civile competente o il Comune destinatario del trasferimento di attività e funzioni ex art.4-bis L.R.9/1983 s.m.i.

Per completezza, si precisa che con separata circolare, all'esito degli approfondimenti a farsi presso l'Avvocatura regionale, si procederà ad analizzare quanto discende dalla Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez.III, n.2357 del 20/01/2023 la quale, partendo dalla constatazione della mancanza, nella norma statale, di una disciplina espressa del rilascio dell'autorizzazione sismica *ex-post*, effettua un'ampia disamina degli adempimenti richiesti per il rispetto delle norme sismiche, alla luce di quanto previsto dagli articoli 93 e ss. del TUE e di quanto emerge da una sistematica lettura di un gran numero di pronunciamenti dell'Autorità Giudiziaria (sentenze di TAR, Consiglio di Stato e Corte Costituzionale); e in particolare, per quanto interessa in questa sede, esamina anche il rapporto tra gli adempimenti amministrativi in capo all'Autorità comunale (per quanto previsto dall'art.36 del TUE), quelli riconducibili all'Autorità preposta alla tutela del vincolo sismico e gli adempimenti posti in capo all'Autorità Giudiziaria in relazione alle violazioni della parte II, capo IV, del TUE².

Il Dirigente
Ing. Sergio Caiazzo

² la richiesta di parere, poi riscontrata dall'Avvocatura Regionale con il pronunciamento PP/245/2022, non ha potuto tenere conto della sentenza appena richiamata perché è stata formulata antecedentemente.



Regione Campania

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA / DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE

Mittente

60-1-0-0-0 - Avvocatura Regionale

HA PRESENTATO IN DATA ODIERNA 09/03/2023

PP/245/2022

Richiesta parere art. 94 DPR 380/2001. Quesito

acquisito/a al protocollo generale con il nr. PG/2023/127879

Destinatario

I - 50-18-0-0-0 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

I - 40-1-0-0-0 - Gabinetto del Presidente

Per accettazione

60-1-0-0-0 - Avvocatura Regionale

Il Ricevente

Mercurio Alisia

09/03/2023 11.22.37

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

Direzione Generale per i lavori pubblici
(501800)

NAPOLI

e p.c.

Al Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale della Campania

Via S. Lucia, 81 NAPOLI

PP/245/2022

Richiesta parere art. 94 DPR 380/2001. Quesito

Si riscontra la nota della Direzione Generale in indirizzo con la quale si richiede l'interpretazione dell'art. 94 DPR 380/2001 (nella sua nuova formulazione) che statuisce: *“Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.*

2. *L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.*

2-bis. *Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza*

di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.....”

In particolare, l'Ufficio in indirizzo chiede se il detto articolo si riferisca alle sole autorizzazioni sismiche da rilasciare in via ordinaria O anche per quelle richieste in sanatoria.

Va sottolineato che i lavori in assenza dell'autorizzazione sismica costituiscono fatto penalmente rilevante con onere di segnalazione all'Autorità giudiziaria e comminazione di un'ammenda.

Appare chiaro, che l'articolo citato **non possa** riferirsi alle ipotesi di “denuncia in sanatoria” che integrano in realtà un fatto illecito, ma è finalizzato ad assicurare il controllo preventivo dell'amministrazione, ivi compreso l'obbligo di avviso all'Ufficio del Genio civile competente di cui all'art. 65 del cit. decreto.

Nei sensi sopra precisati si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO

L'AVVOCATO CAPO REGGENTE

Avv. Maria Imperato

Avv. Fabrizio Niceforo

**Maria
Imparato**

Firmato digitalmente
da Maria Imperato
Data: 2023.02.15
11:07:58 +01'00'

**Fabrizio
Niceforo**

Firmato digitalmente
da Fabrizio Niceforo
Data: 2023.03.09
11:12:35 +01'00'